

Y GOVERNMENT

REGION

REGIONAL ORDER No. 4

Ordine Generale N. 46 Epurazione nell'Industria Privata

PREMESSO che è necessario che coloro che — per la loro attività fascista, dovuta ai loro sentimenti fascisti o al loro intento di collaborare col Governo Fascista Repubblicano e con gli invasori tedeschi — hanno abusato della loro posizione in un'industria privata, siano rimossi dall'impiego in tale industria;

che è necessario che tali rimozioni siano effettuate in conformità dei principi di giustizia e di ordine;
Io, Ellery Wheeler Stone, Contrammiraglio della Riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo per gli affari civili, per e a nome del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, ordino quanto segue:

ARTICOLO I

Nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, questo ordine viene applicato nei confronti di ogni società od altra impresa in cui sia stato affisso, ed entra in vigore dalla data dell'affissione stessa. Tale società o impresa è d'ora innanzi chiamata « l'impresa ».

ARTICOLO II

Nessun operaio o impiegato che sia ora alle dipendenze o che venga in avvenire assunto dall'impresa può essere licenziato o sospeso dal suo impiego per un preteso suo atto, negligenza od omissione precedente alla data effettiva di quest'ordine, salvo che il licenziamento o la sospensione sia fatto per iscritto e firmato dal dirigente o commissario straordinario dell'impresa.

Ogni altra persona all'infuori del dirigente o Commissario Straordinario o di un suo rappresentante debitamente autorizzato che licenzi, sospenda o comunque impedisca o cerchi di impedire ad un operaio o ad un impiegato di continuare a prestare la sua opera, commette reato.

ARTICOLO III

Se un operaio o un impiegato attualmente alle dipendenze dell'impresa o che sia d'ora innanzi assunto, deve essere licenziato o sospeso dal suo impiego per qualche sua azione, negligenza od omissione, occasionata da moventi fascisti o derivanti dalla sua attività fascista o di collaborazione col Governo Fascista Repubblicano o con l'invasore tedesco, si seguirà la procedura di cui al presente ordine, e il provvedimento di licenziamento o di sospensione del suddetto operaio o impiegato sarà preso dal dirigente o Commissario Straordinario dell'impresa in conformità di questa procedura e non altrimenti.

ARTICOLO IV

Su ogni denuncia del genere di cui all'Art. 3 contro operai o impiegati dell'impresa investigherà e deciderà una Commissione di Epurazione composta di un presidente e di due membri nominati dalla Commissione Provinciale istituita in conformità all'Ordine Generale N. 35 del Governo Militare Alleato.

Nel nominare i suddetti due membri la Commissione Provinciale deve scegliere un membro che rappresenti gli operai e gli impiegati dell'impresa ed un altro che rappresenti l'associazione dei datori di lavoro di categoria, o in assenza di tale associazione, che rappresenti il dirigente o il Commissario Straordinario dell'impresa.

Nel procedere a tali nomine la Commissione Provinciale avrà riguardo ai desideri ragionevoli degli impiegati ed operai e della associazione dei datori di lavoro o del dirigente o Commissario Straordinario, o seconda dei casi.

Nulla impedisce che la Commissione d'Epurazione, costituita come sopra, sia congiuntamente nominata Commissione d'Epurazione per altre imprese cui questo ordine si applichi.

Nessuna persona, gruppo di persone o commissione, all'infuori del dirigente o del Commissario Straordinario dell'impresa o di un loro rappresentante debitamente autorizzato e della Commissione d'Epurazione istituita come sopra, può esercitare un potere inteso a influire sul rapporto di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato con l'impresa.

ARTICOLO V

L'ufficio della Commissione d'Epurazione per quanto riguarda l'impresa avrà sede negli uffici della stessa.

ARTICOLO VI

Ogni denuncia della suindicata natura, contro qualsiasi operaio o impiegato dell'impresa deve essere fatta per iscritto, firmata e diretta alla Commissione d'Epurazione presso il suddetto ufficio, e deve indicare